



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

SESTA RIUNIONE – 29 marzo e 7 luglio 2011 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 33

D. Una nostra associata, che intende partecipare a un bando, ci chiede un'interpretazione del DM 18/04/2005 sulla dimensione d'impresa considerato che lo stesso è precedente alla normativa sulla Cassa integrazione in deroga. Il caso di specie è di un'azienda industriale di 106 dipendenti con ca. 59 lavoratori sospesi in cassa in deroga. Se si escludessero dal computo i dipendenti in deroga, l'azienda scenderebbe sotto i 50 dipendenti e diventerebbe piccola azienda anziché media. **(CONFAPI – 6[^] RIUNIONE – 29/03 E 07/07/2011) (CALCOLO ULA - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)**

R: *Il calcolo deve esser effettuato in base all'effettiva presenza in azienda, escludendo pertanto dal calcolo delle ULA il periodo nel quale i dipendenti sono stati in cassa integrazione in deroga, analogamente a quello in cassa integrazioni guadagni straordinaria.*

N. 34

D. Un'impresa (A) dichiara di essere controllata per più del 25% del capitale sociale da un'altra impresa SGR (B), società a capitale di rischio e anche investitore istituzionale. Alla luce delle attività svolte dall'impresa B che evidenziano un ampio intervento nella gestione delle imprese in portafoglio e del disposto di cui al paragrafo 2 dell'appendice al DM del MAP 18 aprile 2005 si chiede un parere in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 del citato DM. **(MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – 6[^] RIUNIONE – 29/03 E 07/07/2011) (PARTECIPAZIONI DA PARTE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO)**

R. *Il quesito non risulta sufficientemente chiaro. Tuttavia si sottolinea che un'impresa può essere autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% da parte di una società di capitale di rischio (in tale categoria rientrano le SGR), a condizione che detta società non sia individualmente o congiuntamente collegata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.*

Pertanto, in relazione al caso illustrato nel quesito, qualora la SGR risultasse individualmente o congiuntamente collegata all'impresa per la quale si sta determinando la dimensione aziendale, allora saremmo di fronte ad una relazione di collegamento; qualora invece non fossimo di fronte a detta circostanza, allora le partecipazioni da parte della SGR non rileverebbero ai fini del calcolo della dimensione aziendale, neanche per quanto riguarda la relazione di associazione.